

15082/10

Art. 89
Acc

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 24/2/2010

SENTENZA

N. 337 /10

REGISTRO GENERALE

N. 046451/09

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. ANTONIO MORGIGNI

Dott. VINCENZO ROMIS

Dott. GIACOMO FOTI

Dott. GIULIO MAISANO

Dott. UMBERTO MASSAFRA

Ha pronunciato la seguente

PRESIDENTE

CONSIGLIERE

“

“

“

SENTENZA

Sul ricorso proposta da:

1) Procuratore Repubblica Roma

Nei confronti di:

a) Testini Nicola Marco

b) Tamburrino Antonio

2) Simeone Luciano

N. il 26.12.1979

3) Tagliente Carlo

N. il 14.12.1978

4) Tamburrino Antonio

N. il 26.02.1981

Avverso l'ordinanza n. 3407/2009 del Trib. Libertà di Roma del 9/11/09

Udita la relazione del consigliere Dott. Giacomo Foti

Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Stabile, che ha chiesto, in

parziale accoglimento del ricorso del PM, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per Testini; rigetto, per il resto, del ricorso del PM; rigetto dei ricorsi di Simeone, Tagliente e Tamburrino;

Uditi i difensori: avv.ti Von Arx e Giovane, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi Ricorsi; avv. Spigarelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del PM nei confronti del Testini nonché, quale sostituto processuale dell'avv. Filippelli, l'accoglimento del ricorso del Tamburrino e l'inammissibilità del ricorso proposto contro lo stesso dal PM.

OSSERVA

-I- Con ordinanza del 24 ottobre 2009, il Gip del Tribunale di Roma, in accoglimento della richiesta del PM, ha convalidato il fermo disposto nei confronti di Simeone Luciano, Tagliente Carlo, Testini Nicola Marco e Tamburrino Antonio ed ha contestualmente emesso, nei confronti degli stessi, ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Nei confronti dei quattro arrestati, tutti carabinieri in servizio presso la compagnia di Roma Trionfale, sono state ipotizzate le seguenti fattispecie di reato:

1) A carico del Simeone, del Tagliente e del Testini:

A) delitto di cui agli artt. 110, 615 cod. pen. perché, in concorso tra loro, i primi due quali carabinieri scelti, abusando dei poteri inerenti la loro funzione, in concorso e previo accordo con il maresciallo capo Testini Nicola, si introducevano e si intrattenevano illegalmente nell'appartamento sito in Roma, in uso a persona individuata come "Natalie";

fatto commesso in Roma, in data compresa tra il 1 ed il 4 luglio 2009;

B) delitto di cui agli artt. 110, 317 cod. pen. perché, in concorso tra loro, nei termini e nelle circostanze sopra specificati, abusando della loro qualità, con minaccia di gravi conseguenze, costringevano Marrazzo Piero a consegnar loro tre assegni dell'importo complessivo di 20.000,00 euro;

C) delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 9, 628, comma 3 n. 1, cod. pen. perché, in concorso tra loro, nei termini e nelle circostanze sopra specificati, con violazione dei doveri inerenti la funzione loro esercitata, con modalità intimidatorie derivanti dalle circostanze e dalla condotta descritte nei capi precedenti, si impossessavano della somma di euro 5.000,00, appartenente ad altri;

D) delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 9 cod. pen., 73, commi 1 e 6, del d.p.r. n. 309/90 perché, in concorso tra loro, nei termini e nelle circostanze sopra indicati, con violazione dei doveri inerenti la funzione loro esercitata, detenevano illegalmente un quantitativo non determinato di cocaina;

E) delitto di cui agli artt. 110, 615 bis, comma 3, cod. pen. perché, in concorso tra loro, nei termini e nelle circostanze sopra indicati, con violazione dei doveri inerenti la funzione esercitata, mediante l'uso di strumenti di ripresa audio-video, si procuravano indebitamente immagini attinenti alla vita privata di quanti si trovavano all'interno dell'appartamento citato sub capo A), nel quale si erano abusivamente introdotti;

2) A carico del Tamburrino:

F) delitto di cui agli artt. 61 n. 9, 648 cod. pen. perché, con violazione di doveri inerenti la funzione esercitata, al fine di procurare a sé ed ai predetti Simeone, Tagliente e Testini un profitto, riceveva, per farne commercio, il video realizzato nelle circostanze descritte sub capo E);

fatto commesso in Roma, in epoca compresa tra i mesi di luglio ed ottobre 2009;

G) delitto di cui all'art. 361, comma 2, c.p. perché, avendo avuto notizia dei reati descritti sub capi A)-E), ometteva di farne denuncia all'autorità giudiziaria;

fatto commesso in Roma, in epoca compresa tra i mesi di luglio ed ottobre 2009.

La misura cautelare è stata emessa in relazione ai delitti descritti sub capi A), B), C), D), F), rispettivamente contestati ai quattro indagati.

-II- Su richieste da questi avanzate, il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 9 novembre 2009, ha annullato il provvedimento custodiale nei confronti del Testini, disponendone la liberazione, ha sostituito, quanto al Tamburrino, la custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari ed ha confermato, quanto al Simeone ed al Tagliente, l'ordinanza custodiale, esclusa, quanto al delitto contestato sub capo D), l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 73 del d.p.r. n. 309/90.

Il giudice del riesame, dunque, dopo avere richiamato, in maniera articolata, il contesto fattuale che ha caratterizzato la vicenda in esame, anche riportando i contenuti delle dichiarazioni rese dagli arrestati e dalle persone informate dei fatti, respinte le eccezioni, proposte dagli indagati, di inutilizzabilità, per violazione dell'art. 309, comma 5, e dell'art. 63 del codice di rito, di talune dichiarazioni in atti, ha ritenuto grave e significativo il contesto indiziario acquisito nei confronti del Simeone, del Tagliente e del Tamburrino e sussistenti le esigenze di cautela nei loro confronti, seppur attenuate, quanto al Tamburrino, ed ha viceversa ritenuto carenti, allo stato, sotto il profilo della gravità, gli indizi raccolti contro il Testini.

In particolare, il tribunale ha ritenuto significative le dichiarazioni rese da Vidal Silva José Alexandre, denominato, nell'ambiente dei transessuali, "Natalie", che aveva in uso l'appartamento di via Gradoli ove il Simeone ed il Tagliente si erano, secondo l'accusa, abusivamente introdotti, e quelle rese da Marrazzo Piero, al tempo presidente della Regione Lazio. Dichiarazioni ritenute attendibili anche per la loro linearità e la loro sostanziale omogeneità nel racconto di quanto accaduto all'interno della richiamata abitazione, e considerate riscontrate, quanto alle condotte successive, tese a commercializzare il filmato registrato in quella occasione, dalle dichiarazioni di numerosi testi, taluni dei quali redattori e

reporter di noti quotidiani e periodici a diffusione nazionale. Dichiarazioni che, tuttavia, a giudizio del tribunale, avevano solo sfiorato la persona del Testini, nei cui confronti erano emersi elementi indiziari ritenuti insufficienti e non idonei a sostenere l'accusa in dibattimento.

-III- Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione Simeone Luciano, Tagliente Carlo e Tamburrino Antonio, nonché il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con riguardo all' annullamento del provvedimento cautelare nei confronti del Testini ed alla sostituzione, quanto al Tamburrino, della detenzione carceraria con quella domiciliare.

1) Simeone Luciano, con unico motivo, deduce:

Violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, violazione dell'art. 292, comma 2/c, del codice di rito. Sostiene il ricorrente che i giudici del riesame avrebbero solo apparentemente motivato la loro decisione, che sarebbe caratterizzata dalla ricostruzione della vicenda processuale secondo gli atti d'indagine posti in essere dall'accusa e dal mancato esame degli elementi di incongruità segnalati dalla difesa. In particolare, rileva il ricorrente che per, ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, i giudici del riesame hanno dato pieno credito alle dichiarazioni del Marrazzo e di "Natalie", omettendo qualsiasi accenno in ordine alle contraddizioni che caratterizzerebbero le diverse deposizioni ed alle motivazioni che le hanno ispirate.

Non sarebbe stata presa in considerazione la tesi difensiva secondo cui l'irruzione dei due carabinieri all'interno dell'appartamento di via Gradoli era conseguente alla notizia criminis, ricevuta dal confidente Cafasso Gianguarino, di festini con consumo di droga che si tenevano in quella abitazione; di guisa che l'intervento dei due militari doveva ritenersi del tutto legittimo. Tesi, peraltro, indirettamente confermata dallo stesso Marrazzo, che aveva ammesso di avere fatto uso di droga durante i suoi incontri a sfondo sessuale.

Priva del conforto indiziario sarebbe altresì, secondo il ricorrente, la contestazione relativa all'appropriazione dei tre assegni e di una somma di denaro contante. Inesistenti, inoltre, sarebbero le esigenze di cautela; escluso il pericolo di fuga, in virtù della volontaria sottoposizione dell'indagato all'esercizio dell'azione penale ed ai provvedimenti disciplinari adottati dall'Arma, sarebbe anche inesistente il rischio di inquinamento probatorio, mentre la sospensione dall'Arma dei Carabinieri renderebbe insussistente il pericolo di reiterazione.

2) Tagliente Carlo deduce:

a) Violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., inutilizzabilità degli atti sopravvenuti e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, nullità della stessa per violazione dell'art. 178/c, stesso codice. Sostiene il ricorrente che il PM, successivamente all'adozione del provvedimento cautelare (24.10.09), ha depositato ulteriori atti, sfavorevoli agli indagati, in violazione della richiamata disposizione di legge che consente il deposito di atti sopravvenuti solo se a quelli favorevoli.

Il riferimento è alle deposizioni di "Natalie" (24 ottobre), delle giornaliste Belloli Brunella Maria e Ferri Fabiana (28 ottobre), dell'avv. Cinquegrana Marco (29 ottobre), del Marrazzo (il secondo dei due, quello reso il 2 novembre), di Sodani Massimo e di Lutic Adrian (5 novembre), i cui verbali sono stati depositati dal PM davanti al tribunale, tra il 30 ottobre ed il 6 novembre 2009. Erronea sarebbe, dunque, la tesi del tribunale che ha affermato non essere interdetto al PM il deposito di atti sopravvenuti che siano sfavorevoli all'indagato. Gli atti in questione dovrebbero, quindi, essere espunti dagli atti e l'ordinanza impugnata dovrebbe essere annullata per consentire al giudice di accertare la tenuta, a seguito dell'espunzione, del quadro indiziario.

b) Violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. ed inutilizzabilità delle informazioni testimoniali resa da Scarfone Massimiliano, Masi Domenico, Pezzuti Carmen e Cinquegrana Marco. Sostiene il ricorrente che le dichiarazioni rese da costoro sarebbero inutilizzabili in quanto provenienti da soggetti che avrebbero dovuto assumere la posizione di indagati e non, come ritenuto dal tribunale, quella di persone informate dei fatti; invero, nei confronti di costoro, chiaramente interessati alla commercializzazione del video, della cui illecita provenienza erano ben consapevoli, doveva essere ipotizzata l'accusa di ricettazione; l'inutilizzabilità sarebbe erga omnes e nascerebbe dalla loro assunzione in assenza delle garanzie difensive.

c) Vizio di motivazione, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, affermata dal tribunale alla stregua delle dichiarazioni del Marrazzo e di "Natalie", erroneamente ritenute affidabili attraverso un percorso logico ritenuto errato in quanto assistito da un semplice atto di fede nei confronti delle propalazioni accusatorie riversate dai predetti testi, senza alcun confronto di carattere critico, come pure sarebbe stato necessario. Non sarebbe stato, quindi, accertato se le dichiarazioni di "Natalie" fossero state condizionate dalla sua condizione di clandestinità, donde la sua disponibilità a diventare teste a carico per evitare l'espulsione dal Paese, ovvero dall'esigenza di celare la parte attiva avuta nell'agguato al Marrazzo. Quest'ultimo, d'altra parte, ben avrebbe potuto essere stato condizionato dalla necessità di tenere lontano da sé l'ipotesi di essere stato lui ad introdurre nell'abitazione di via Gradoli la cocaina e di avere promesso denaro o altro in cambio del silenzio dei due

carabinieri. Non sarebbero state, infine, prese in considerazione le evidenti contraddizioni in cui i due testi erano incorsi su fatti significativi e rilevanti.

d) Violazione di legge, in relazione all'art. 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., per l'assenza, a giudizio del ricorrente, di condotte violente o minacciose che, anche a voler condividere la tesi d'accusa, avrebbero caratterizzato l'intervento dei due carabinieri sul Marrazzo.

e) Vizio di motivazione, quanto alla sussistenza di esigenze cautelari. A tale proposito, si sostiene nel ricorso che il richiamo al pericolo di reiterazione sarebbe inidoneo a giustificare la permanenza di esigenze di cautela posto che il video avrebbe ormai perso ogni rilievo e qualsiasi forza di pressione sull'ex presidente della Regione Lazio, ormai pubblicamente e mediaticamente coinvolto nella vicenda sotto il profilo sia personale che politico. Di copie dello stesso video, peraltro, sarebbero in possesso altre persone. Inesistente sarebbe anche il pericolo di inquinamento probatorio, peraltro affermato dal tribunale in termini generici e senza il richiamo a specifici elementi di fatto.

3) Tamburrino Antonio deduce:

a) Violazione di legge, con riguardo alla mancata indicazione, da parte dell'accusa, della scaturigine dell'indagine oggetto del procedimento e del momento di iscrizione del reato nel relativo registro, ex art. 335 cod. proc. pen., nonché all'assenza in atti di eventuali informative ex art. 347, stesso codice, contenenti la comunicazione della notizia di reato. Tali carenze avrebbero determinato, a giudizio del ricorrente, una grave violazione del diritto di difesa, con conseguente declaratoria di inefficacia della misura cautelare o, in ogni caso, l'annullamento della relativa ordinanza.

Si lamenta, altresì, nel ricorso la mancata trasmissione di documenti rilevanti ai fini della comprensione della vicenda processuale e della delimitazione del quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento di custodia; il riferimento è ai tre assegni che il Marrazzo ha sostenuto di avere consegnato ai carabinieri Simeone e Tagliente ed alla denuncia di smarrimento degli stessi che l'ex governatore ha dichiarato di avere presentato al fine di evitarne il pagamento. Anche tale mancata allegazione avrebbe dovuto comportare, a giudizio del ricorrente, la nullità dell'ordinanza cautelare. Neanche il supporto video contenente il filmato incriminato, si aggiunge nel ricorso, è stato posto a disposizione della difesa. Anche se il tribunale, a richiesta dei difensori degli indagati, ha disposto, nel corso dell'udienza del 9.11.09, la visione del filmato, tuttavia evidente sarebbe, secondo il ricorrente, la violazione del diritto di difesa, laddove gli indagati non sono stati messi, fin dall'inizio, nelle condizioni di estrarre copia del filmato anche al fine di sottoporlo ad

indagini tecniche. Indagini, dirette a verificare la genuinità del video ed i suoi contenuti audio, neanche disposte dal PM.

Tale questione, malgrado specifica deduzione contenuta in una memoria scritta, il tribunale avrebbe del tutto ignorato. L'omessa motivazione sul punto dovrebbe determinare l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

b) Violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, con riguardo all'acquisizione ed all'utilizzazione, ai fini della decisione, di atti sopravvenuti a contenuto sfavorevole all'indagato. Si tratta della stessa censura proposta dal Tagliente con riguardo ai verbali delle testimonianze rese da persone assunte in date successive all'adozione del provvedimento custodiale. Il ricorrente dà atto che l'indirizzo giurisprudenziale prevalente riconosce al PM il potere di allegare, nel corso dell'udienza camerale del riesame, elementi sopravvenuti a carico dell'indagato, e tuttavia sostiene di non condividerlo in ragione della peculiare natura della procedura del riesame volta, a suo giudizio, solo a verificare la legittimità del provvedimento cautelare nel contraddittorio delle parti, fino a quel momento escluso dalla riservatezza che caratterizza la fase genetica applicativa della misura; verifica che si dovrebbe, quindi, esplicitare sugli atti trasmessi con la richiesta del PM, integrati, per espressa previsione di legge, solo da atti che siano favorevoli all'indagato. Il tribunale avrebbe, dunque, indebitamente acquisito ed utilizzato verbali sopravvenuti contenenti elementi sfavorevoli all'indagato, donde la richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata.

c) Violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alla mancata declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Marrazzo Piero, Scarfone Massimiliano, Masi Domenico, Pezzuti Carmen e Cinquegrana Marco. Si tratta della medesima censura proposta dal Tagliente, relativa alla posizione di indagati che, secondo il ricorrente, costoro avrebbero dovuto assumere fin dall'inizio, e quindi della necessità che gli stessi fossero sentiti con le garanzie previste dalla legge e non, come avvenuto, quali semplici persone informate dei fatti. Nell'articolato e diffuso ricorso vengono, per ciascuno dei soggetti indicati, segnalate le condotte che concretizzerebbero precise fattispecie delittuose.

Anche tali dichiarazioni sarebbero, quindi, inutilizzabili.

d) Violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alla mancata declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso indagato e dagli altri, fin dall'inizio attinti da chiari indizi di colpevolezza.

e) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen., specie con riguardo

all'elemento soggettivo del reato. A tale proposito, il ricorrente rileva la genericità ed apoditticità della motivazione, laddove il giudice del riesame ha sostenuto che fosse facilmente percepibile l'origine illecita del filmato, nonché la disparità di trattamento rispetto agli altri personaggi coinvolti nella fase di commercializzazione dello stesso, mai accusati di ricettazione. Più in generale, sostiene il ricorrente che mancherebbe la prova certa che a realizzare il video è stata persona estranea al domicilio violato; circostanza che farebbe venir meno la tesi dell'origine illecita del filmato. Il giudice del riesame avrebbe, in ogni caso, ommesso di valutare elementi decisivi, provenienti dai testi e dagli stessi indagati, ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di gravità indiziaria.

f) Violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen., in ragione dell'insussistenza di qualsivoglia nesso funzionalistico tra l'esercizio del servizio e la commissione del reato contestato e, soprattutto, dell'assenza di qualsiasi abuso dei poteri inerenti la funzione all'epoca esercitata dal ricorrente, rimasto estraneo all'irruzione nell'appartamento di via Gradoli.

g) Violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla mancata configurabilità dell'ipotesi di reato di cui all'art. 712 cod. pen. (acquisto di cose di sospetta provenienza).

h) Violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari ed alla mancata applicazione di una misura non custodiale.

4) Il PM deduce vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata con riguardo:

-all'annullamento del provvedimento custodiale nei confronti di Testini Nicola;

-alla sostituzione, quanto a Tamburrino, della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

a) Quanto al Testini, rileva il ricorrente che il tribunale del riesame ha considerato solo parte degli elementi indiziari acquisiti a carico dell'indagato, avendone trascurato altri ugualmente significativi, in tesi d'accusa, ai fini del mantenimento del provvedimento di custodia. Sostiene, in particolare, il ricorrente che, accanto ai due elementi ricordati dai giudici del riesame, rappresentati:

-dalla telefonata effettuata da uno dei due carabinieri, mentre era in corso l'irruzione in casa di "Natalie", a "Nicola", identificato in Testini Nicola, dopo che il Marrazzo aveva respinto le richieste dei due carabinieri di consegna di una somma di denaro sostenendo di non averne con sé (contatto telefonico ammesso dal Simeone e dal Tagliente),

-dal rilascio, dopo la telefonata, da parte dell'ex governatore, di tre assegni,

accanto a tali elementi, dunque, secondo il ricorrente avrebbero dovuto esser considerati dal giudice del riesame ulteriori circostanze quali:

-il rapporto privilegiato che proprio il Testini aveva con il confidente Capasso (deceduto poco più di un mese dopo l'irruzione in casa di "Natalie"), cioè del personaggio che aveva segnalato il "festino" in corso nella predetta abitazione,

-l'intervento dello stesso Testini, a pochi giorni dal fatto, nei tentativi di vendita del filmato,

-il ruolo preminente svolto dallo stesso in tale contesto.

Tali elementi, se globalmente considerati, avrebbero consentito, a giudizio del PM ricorrente, al tribunale del riesame di valutare positivamente, in termini di gravità, il quadro indiziario acquisito nei confronti del predetto indagato.

b) Quanto al Tamburrino, sostiene il PM ricorrente che, in sostanza, la ragione della sostituzione della misura cautelare originariamente adottata dal Gip è stata individuata nel fatto che detto indagato doveva rispondere solo del delitto di ricettazione. Circostanza che, però, non eliderebbe né ridurrebbe la gravità del fatto contestato e la spregiudicatezza della condotta dell'indagato che, invece di denunciare i fatti ai superiori, si è attivato per pervenire alla vendita del filmato. Anche il profilo del pericolo di inquinamento sarebbe stato trascurato dal tribunale che, viceversa, avrebbe dovuto adeguatamente considerare il particolare ambiente nel quale ancora si svolgono le indagini, costituito da transessuali e clandestini, cioè da soggetti particolarmente esposti ad intimidazioni e condizionamenti.

Tutti i ricorrenti concludono chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

5) Con memoria pervenuta il 12 febbraio 2010 presso la cancelleria di questa Corte, Testini Nicola contesta, per il tramite del difensore, la fondatezza, per la parte che lo riguarda, del ricorso proposto dal PM avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, per la parte che lo riguarda; ricorso che chiede dichiararsi inammissibile, ovvero rigettarsi.

6) Con memoria pervenuta il 22 febbraio 2010, Tagliente Carlo contesta la sussistenza dei delitti di concussione e di detenzione di sostanza stupefacente, contestati sub capi B) e D) dell'imputazione, rilevando l'assenza degli elementi integranti le due fattispecie criminose. Mancherebbe, in particolare, quanto al delitto di concussione, nella condotta attribuita agli indagati, il requisito dell'abuso della qualità o dei poteri, inerenti la qualifica di pubblici ufficiali, e quello della "costrizione" o "induzione" a promettere denaro od altre utilità; così come mancherebbe il risultato concreto di tale ipotizzata condotta criminosa. Quanto al delitto di detenzione di stupefacenti, mancherebbe, nella condotta contestata, il fine di spaccio che caratterizza tale fattispecie delittuosa.

-IV- I ricorsi di Simeone Luciano, Tagliente Carlo e Tamburrino Antonio sono infondati; viceversa fondato, con riguardo a Testini Nicola, è il ricorso del PM.

1) Prima di esaminare le censure specificamente proposte da ciascun ricorrente, è opportuno affrontare le questioni, di natura processuale, dagli stessi congiuntamente poste all'attenzione della Corte. Il riferimento è, in particolare, alla violazione, eccepita dai ricorrenti Tagliente e Tamburrino, degli artt. 309, comma 5, e 63 del codice di rito.

A) Quanto alla prima delle richiamate eccezioni, già posta dagli indagati all'attenzione del giudice del riesame, ne rileva la Corte la palese infondatezza, alla stregua delle condivisibili osservazioni sul punto svolte dal tribunale che sulla questione si è congruamente soffermato con argomentazioni del tutto coerenti e rispettose delle norme di riferimento.

In realtà, la disposizione dettata dal 5° comma del richiamato art. 309, invocata dai due ricorrenti, non può essere considerata isolatamente, ma va inquadrata nel complesso normativo delineato nella stessa disposizione di legge che, al comma 9, precisa che il tribunale decide sulla richiesta di riesame *"anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza"*. Specificazione che non lascia spazi di incertezza circa la possibilità delle parti, e quindi anche del PM, di fornire al giudice del riesame, fino a giorno dell'udienza camerale, ulteriori contributi conoscitivi, acquisiti successivamente alla emissione della misura cautelare, utili ai fini della decisione nel senso sia del contrasto che della conferma della tesi accusatoria. A condizione, ovviamente, che la produzione degli stessi avvenga nei tempi e nei modi più opportuni per garantire che sulle nuove acquisizioni si svolga il contraddittorio tra le parti.

Nel caso di specie, quindi, del tutto legittimamente sono stati prodotti dal PM i verbali di dichiarazioni, pur sfavorevoli agli indagati, rese, dopo l'emissione del provvedimento cautelare, da persone informate dei fatti, ed altrettanto legittimamente sono stati utilizzati dal giudice del riesame gli elementi conoscitivi dagli stessi emergenti. Mentre nessuna violazione del diritto di difesa può essere invocato, se è vero che i verbali in questione sono stati depositati dal PM tra il 30 ottobre ed i primissimi giorni di novembre, e dunque ben prima della decisione del tribunale del riesame, in tempo assolutamente utile perché gli indagati prendessero visione delle nuove produzioni e predisponessero ogni possibile difesa.

Non può essere condivisa, peraltro, la tesi secondo cui la procedura del riesame dovrebbe cristallizzarsi al momento dell'adozione del provvedimento cautelare in quanto finalizzata solo alla verifica della legittimità dello stesso provvedimento nel contraddittorio delle parti, fino a quel momento escluso dalla riservatezza che caratterizza la fase che lo precede. In realtà, ritiene la Corte che la sede del riesame, essendo essenzialmente deputata alla verifica

della gravità e congruenza degli elementi indiziari acquisiti dall'accusa, nel confronto con gli opposti elementi dedotti dalla difesa dell'indagato, non può certamente prescindere dagli apporti probatori sopravvenuti al provvedimento cautelare. Tali apporti, cioè, non possono, anche se sfavorevoli all'indagato, esser taciuti al giudice del riesame e rimanere estranei a quella valutazione, che necessariamente implica l'esame dell'intero complesso indiziario acquisito dalle parti fino al momento della deliberazione. Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che, annullato il provvedimento custodiale per l'insufficienza del quadro indiziario, lo stesso, subito dopo, dovrebbe essere rimesso alla luce dei nuovi apporti probatori rimasti estranei al giudizio di riesame.

Sul punto, d'altra parte, questa Corte ha già affermato il principio secondo cui: *"Nel procedimento di riesame è legittima l'acquisizione di dichiarazioni sfavorevoli all'indagato, raccolte dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, il cui verbale, pervenuto al tribunale prima dell'udienza, sia rimasto a disposizione della difesa. E invero, dal disposto dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., secondo il quale incombe al P.M. l'obbligo di trasmettere al tribunale tutti gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato, non è consentito desumere il principio per cui gli sarebbe interdetta la facoltà di fare altrettanto con quelli di segno contrario"* (Cass. 4689/1999) e più di recente: *"Nel procedimento di riesame è legittima l'acquisizione di dichiarazioni sfavorevoli all'indagato raccolte dopo l'emissione dell'ordinanza custodiale ed il cui verbale sia rimasto a disposizione della difesa, in quanto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. non è consentito desumere il principio per cui al P.M. è interdetta la facoltà di trasmettere gli elementi sopravvenuti a sfavore dell'indagato"* (Cass. n.3838/2009).

B) Ugualmente infondata è la seconda eccezione che, già proposta al tribunale, è stata dai giudici del riesame congruamente e diffusamente esaminata e definita nel rispetto dei principi di diritto che regolano la materia.

In particolare, quei giudici hanno giustamente osservato che per nessuno dei soggetti assunti a sommarie informazioni emergevano elementi che potessero indurre a sospettare il loro coinvolgimento nei fatti delittuosi fino a quel momento ipotizzati e che imponessero la loro audizione nella qualità di indagati o di imputati.

Certamente tali elementi non erano noti agli inquirenti prima che si procedesse al loro esame, unica ipotesi per la quale varrebbe l'inutilizzabilità "erga omnes", invocata dai ricorrenti, delle dichiarazioni da quelli rese. Tale considerazione riguarda, anzitutto, i soggetti più o meno direttamente interessati all'acquisto del video registrato in casa di "Natalie", all'esame dei quali gli inquirenti hanno proceduto non certo per sondare loro

eventuali responsabilità, ma per approfondire la vicenda delittuosa oggetto delle indagini. E' pur vero che nel corso degli esami i testi hanno fatto riferimento alle proposte di acquisto del filmato e che gli stessi hanno dichiarato di esserne stati interessati, ed è anche vero che le condizioni e le modalità delle trattative potevano esser tali da far insorgere il dubbio sulla legittima provenienza del filmato, ma è anche vero che l'esame di quelle proposte, proprio a causa di quel dubbio, è stato accompagnato, almeno da parte dei possibili acquirenti, dalla verifica della legittima provenienza del filmato e dall'acquisizione del parere di un legale, al fine di verificare la legittimità dell'operazione. Circostanza che consente di escludere l'intenzione dei soggetti di procedere, comunque, anche in violazione di precise norme di legge, all'acquisto, peraltro mai concretizzato.

Non può, comunque, omettersi di rilevare come le dichiarazioni rese da tali personaggi presentino, ai fini che in questa sede interessano, un rilievo del tutto marginale, in quanto aventi ad oggetto circostanze aliunde ampiamente emerse e persino ammesse dagli stessi indagati, almeno con riguardo ai tentativi di vendita del filmato.

Ancor più infondata si presenta l'eccezione in esame con riferimento alla posizione dell'ex presidente Marrazzo -richiamata solo dal Tamburrino- nei confronti del quale nulla autorizzava ad ipotizzare condotte delittuose, essendo egli chiaramente la vittima predestinata di quella che, è stata considerata come un'"imboscata" organizzata ai suoi danni. Né la presenza della cocaina in casa di "Natalie", avrebbe potuto condurre a diverse conclusioni; ciò non solo perché quella presenza è stata attribuita, in tesi d'accusa, proprio agli indagati, che miravano evidentemente a rendere più gravosa la posizione del Marrazzo per renderlo più vulnerabile e pronto a subire qualsiasi ricatto, ma anche perché, ove anche a costui si fosse attribuita detta presenza, nessuna conseguenza di natura penale avrebbe potuto derivargliene, trattandosi di droga chiaramente destinata al consumo personale.

Ugualmente irrilevante, sotto il profilo penale, doveva ritenersi l'uso, da parte dello stesso Marrazzo, dell'auto di servizio per raggiungere l'abitazione di via Gradoli, posto che di detta auto l'ex presidente della Regione Lazio era autorizzato a servirsi. Del tutto pretestuose sono le altre "accuse" rivolte al Marrazzo, strumentali all'esigenza di farne emergere l'inesistente posizione di soggetto indagato, come il riferimento ad una "falsa" denuncia di smarrimento degli assegni, evidentemente diretta alla banca allo scopo di evitarne la commercializzazione, o ad una condotta diretta a "favorire" i suoi "aguzzini".

Deve, dunque, concludersi che del tutto legittimamente le dichiarazioni dei predetti testi sono state acquisite ed utilizzate dal tribunale del riesame.

2) Quanto alle ulteriori doglianze proposte dagli indagati ricorrenti, la Corte osserva quanto segue.

A) Simeone Luciano.

Sicuramente infondato, ai limiti dell'inammissibilità, è il ricorso proposto, essendo inesistenti i vizi dedotti.

In realtà, la ricostruzione della vicenda oggetto di esame, da parte del tribunale, si presenta corretta e coerente rispetto alle acquisizioni probatorie in atti, dalle quali trae fondamento l'ipotesi d'accusa proposta dagli inquirenti, secondo cui gli indagati hanno organizzato all'ex presidente della Regione Lazio, le cui "debolezze" erano, evidentemente, ad essi ben note, un vero e proprio agguato culminato con l'irruzione nell'abitazione di "Natalie".

Non risponde al comune senso logico sostenere, con il ricorrente, che i due carabinieri si sono portati in detta abitazione per verificare la consistenza della presunta "notizia criminis", confidenzialmente ricevuta dall'informatore Cafasso, circa lo svolgimento di "festini" con l'uso di droga in quell'appartamento, e senza neanche conoscere i soggetti che vi erano coinvolti. Invero, che l'azione condotta dai due indagati non sia stata quella di due agenti di PG, chiamati ad intervenire per interrompere condotte delittuose ed assicurare alla giustizia i responsabili, è attestato non solo da quanto dichiarato da "Natalie" e dal Marrazzo, della cui complessiva attendibilità giustamente il tribunale non ha dubitato, alla stregua di quanto fino ad oggi emerso dalle indagini, ma anche, e soprattutto, dalla condotta tenuta dai due carabinieri durante l'irruzione nell'abitazione e nei giorni successivi, certamente non riconducibile a quanto ci si aspetterebbe da rappresentanti delle forze dell'ordine impegnati in compiti d'istituto.

Non risulta, invero, né gli indagati lo hanno sostenuto, che durante l'irruzione essi abbiano agito nel rispetto dei loro doveri d'ufficio. Non risulta che abbiano dato atto, con regolare verbalizzazione, del loro intervento, né che di esso abbiano informato i superiori, né che abbiano posto sotto sequestro lo stupefacente rinvenuto nell'abitazione, né che abbiano proceduto alla perquisizione della stessa; operazioni queste, che sempre accompagnano interventi del genere di quelli esaminati. Risulta, viceversa, che essi, o eventuali complici introdottisi con loro nell'appartamento, hanno eseguito delle significative riprese video del Marrazzo in atteggiamento certamente compromettente, specie per un uomo che ricopriva un importante ruolo istituzionale; riprese le cui finalità non erano certo quelle di assicurare, a fini di giustizia, le tracce di reati, o di individuare i colpevoli di condotte delittuose, ma solo di registrare situazioni scabrose per ottenere indebiti vantaggi.

Questa la ragione per la quale i due hanno impedito al Marrazzo, secondo quanto da costui dichiarato, di tirar su i pantaloni: la ripresa in mutande aveva, evidentemente, per i fini perseguiti dagli indagati, ben maggiore effetto e ben altro valore, così come ben altro valore avrebbe avuto la "scena del crimine" se fosse stata opportunamente "condita" dalla presenza di droga. Di qui l'accurata preparazione di quella scena, che prevedeva non solo la presenza della droga, ma anche, nello stesso tavolino, accanto al piatto che la conteneva, della tessera personale della vittima, affinché non vi fossero dubbi sulla identificazione del personaggio. A tale esigenza rispondevano quelle riprese ed i primi piani sull'uomo in mutande, sul tavolino con la droga e la tessera e sulla stessa auto di servizio dell'ex presidente.

Un comportamento, dunque, chiaramente proteso a non dar scampo al Marrazzo, a renderlo, come già accennato, vulnerabile e disponibile a soddisfare ogni possibile richiesta, di denaro, effettivamente preteso, sul momento, secondo quanto riferito dal Marrazzo e da "Natalie", o di altre elargizioni o favori; un comportamento proteso a confezionare un documento "appetito" dalla stampa scandalistica, e dunque proficuamente commerciabile.

Non meno significativa, né più lontana dalla richiamata tesi difensiva, è logicamente apparsa al giudice del riesame la condotta degli indagati nei giorni successivi, trascorsi nell'affannosa ricerca di soggetti interessati all'acquisto del compromettente video. Condotta non solo evidenziata dai testi escussi, ma ammessa dagli stessi indagati.

A fronte di ciò, correttamente il giudice del riesame ha ritenuto significativo, in tesi d'accusa, il quadro probatorio acquisito e prive di concreto rilievo le lamentate contraddizioni, peraltro su temi secondari della vicenda, nelle dichiarazioni del Marrazzo e del transessuale.

Altrettanto esattamente, lo stesso giudice ha ritenuto persistenti le esigenze di cautela in considerazione, non solo dalla preoccupante gravità dei fatti contestati, anche perché commessi, dall'odierno ricorrente, con abuso della propria qualità e proprio sul territorio ove ai suoi doveri d'istituto egli avrebbe dovuto attendere, ma anche per il grave rischio di inquinamento probatorio connesso al protrarsi delle indagini per il definitivo chiarimento della complessa e torbida vicenda; indagini da eseguirsi in ambienti facilmente influenzabili ed esposti ad intimidazioni ed a condizionamenti. Né avrebbe potuto escludersi il pericolo di reiterazione, essendo ancora possibili strumentalizzazioni della vicenda, in considerazione del ruolo istituzionale ricoperto dal Marrazzo al tempo dei fatti e della sua posizione centrale nel contesto politico regionale.

B) Tagliente Carlo.

a) Inesistente è il vizio motivazionale dedotto con il terzo motivo di ricorso.

In realtà, al di là delle affermazioni preliminari di principio e di intenti contenute in premessa nel provvedimento impugnato, che il ricorrente sostiene di difficile decifrazione, e che tuttavia analiticamente contesta, l'analisi, da parte del tribunale, degli elementi probatori sui quali si basa la decisione impugnata è eseguita con assoluta correttezza ed in termini di indiscutibile coerenza logica.

Del tutto coerente, rispetto alle acquisizioni probatorie e condivisibile è il giudizio di complessiva affidabilità delle dichiarazioni rese dal Marrazzo, sostanzialmente espresso dal giudice del gravame. Ciò non solo perché egli è stato logicamente ritenuto, con tutta evidenza, la vittima predestinata dell'irruzione di via Gradoli -vittima che, una volta sorpresa in quella imbarazzante situazione, poteva avere ragioni per nascondere l'intera vicenda, non certo, una volta che la stessa fosse stata conosciuta, per mentire e propinare false e gravi accuse nei confronti dei due carabinieri, in tal guisa rendendo più difficile la propria posizione- ma anche perché, nei tratti essenziali, il suo racconto sostanzialmente coincide con quello del transessuale.

Quel racconto, d'altra parte, ha trovato conferma, come già sopra osservato, nel comportamento tenuto dai due carabinieri nel corso dell'irruzione, chiaramente proteso a condizionare psicologicamente la loro vittima e renderla pronta a subire il programmato ricatto, prolungatosi anche dopo quell'irruzione, se è vero che gli indagati, nei giorni seguenti, hanno contrattato la cessione del video non solo con agenzie e periodici, ma con lo stesso Marrazzo, evidentemente disposto a sostenere impegni economici pur di evitare il pubblico scandalo. Mentre del tutto inconsistenti sono le ragioni, già sopra richiamate, che avrebbero indotto il Marrazzo a dire il falso.

Analoghe considerazioni valgono per le dichiarazioni di "Natalie", cui non potrebbero neanche attribuirsi le esigenze di tutela dell'immagine che pure possono riconoscersi all'ex presidente regionale; mentre i sospetti avanzati circa il coinvolgimento del transessuale nella vicenda devono ritenersi, allo stato delle indagini, del tutto gratuiti.

b) Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso, relativo alla dedotta insussistenza del requisito della violenza o della minaccia che caratterizza la fattispecie di cui all'art. 628 del codice penale, laddove si presenta del tutto evidente, nel racconto del Marrazzo e di "Natalie", il comportamento violento e minaccioso dei due indagati, culminato con la sottrazione del danaro contante rinvenuto nell'abitazione e nelle tasche del Marrazzo oltre che con la richiesta di altro denaro, esaudita con la consegna di tre assegni.

c) Insussistente è, altresì, il vizio motivazionale, dedotto con il quinto motivo di ricorso, relativo alla sussistenza delle esigenze di cautela. Sul punto, invero, il giudice del riesame ha coerentemente argomentato nei termini, estensibili al Tagliente, già sopra richiamati esaminando il ricorso del Simeone.

d) Ugualmente infondate sono le ulteriori censure proposte con la memoria del 22 febbraio 2010, relative alla sussistenza dei delitti di concussione e di detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Quanto al delitto di concussione, osserva la Corte che correttamente è stata ritenuta, alla stregua degli elementi probatori in atti, la sussistenza di tale fattispecie criminosa che si caratterizza per la condotta del pubblico ufficiale che *"abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente...denaro o altra utilità"*. Condotta che legittimamente è stata attribuita al Tagliente ed al suo complice Simeone che solo in ragione della loro qualità di carabinieri, prontamente segnalata al Marrazzo ed a "Natalie", si sono introdotti nell'appartamento ed hanno impunemente imperversato davanti ad un Marrazzo convinto di trovarsi al cospetto di due militari impegnati in compiti d'istituto ed annichilito al solo pensiero delle conseguenze, non certo di natura penale -chiaramente inesistenti- bensì personale, familiare e politica che dalla scoperta della sua presenza in quel luogo, nelle descritte condizioni, avrebbero potuto derivargli.

Della drammaticità di quella situazione, da loro creata e ricercata, hanno evidentemente approfittato i due carabinieri, ai quali è stato poi facile, in vista della condizione di coazione psicologica determinata nella loro vittima, non solo appropriarsi del denaro rinvenuto sul posto, ma anche indurre la stessa vittima a consegnare corposi assegni.

Quanto al delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/90, osserva la Corte che, una volta ritenuto dal giudice del riesame che i due indagati hanno introdotto nell'abitazione di "Natalie" la sostanza stupefacente, tale allo stato considerata, deposta sul piatto e ripresa nel video, deve rilevarsi: a) che i due hanno evidentemente detenuto e trasportato detta sostanza; b) che tali detenzione e trasporto erano illeciti, non essendo emerso l'uso personale, da parte dei due indagati, della droga in questione. La condotta, a costoro contestata, di detenzione e trasporto della droga, in altri termini, non ha perso, nel caso di specie, il connotato della illiceità poiché non è emerso che la stessa fosse correlata al consumo personale da parte dei due. E' quanto basta per giustificare, allo stato delle indagini, l'addebito in questione.

C) Tamburrino Antonio.

a) Con il primo motivo, il ricorrente, premesso che dagli atti non era stato possibile comprendere cosa aveva dato avvio all'indagine, quando era stata iscritta nell'apposito

registro la notizia di reato, quando la stessa notizia era stata "soggettivizzata", chiede dichiararsi l'inefficacia della misura cautelare, ovvero disporsi l'annullamento della relativa ordinanza applicativa.

Orbene, pur a prescindere dal carattere esclusivamente assertivo delle richiamate premesse e dalla considerazione secondo cui il ricorrente ben avrebbe almeno potuto chiedere all'ufficio del PM le certificazioni attestanti tempi e modalità della predetta iscrizione, osserva la Corte che, in ogni caso, inadempienze quali quelle denunciate dal ricorrente non costituiscono causa di inefficacia della misura cautelare né di annullamento del relativo provvedimento applicativo. Né comportano conseguenze dello stesso genere il mancato sequestro di documentazione ritenuta utile ai fini dell'accertamento dei fatti (assegni consegnati dal Marrazzo ai due carabinieri, denuncia del loro smarrimento), sempre possibile, essendo le indagini ancora in corso, né la loro mancata trasmissione al tribunale del riesame, proprio in ragione del mancato sequestro degli stessi. Mentre nulla impediva, né impedisce oggi, agli indagati di richiedere copia del filmato in questione, di disporre sulla stessa le opportune verifiche tecniche, di richiedere l'espletamento di una perizia.

Nulla, del resto, sotto tale profilo, poteva pretendersi dal giudice del riesame, che ha adottato la decisione impugnata sulla scorta degli elementi probatori già acquisiti e che nessun obbligo specifico di motivazione aveva in ordine a richieste istruttorie il cui esame esulava dalle sue specifiche competenze.

b) Manifestamente infondato è il motivo di ricorso attinente alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese, senza le garanzie di legge, dall'indagato e dai suoi complici alla polizia giudiziaria.

A tale proposito, basterà rilevare, da un lato, che è, comunque, generalmente ammessa l'utilizzazione di tali dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari ovvero nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'adozione di provvedimenti cautelari (Cass. nn. 34151/2008, 46040/2008, 1150/09), dall'altro, che la questione, nel caso di specie, è stata superata dal fatto che tutti gli indagati hanno, successivamente, in sede di interrogatorio di garanzia, reso dichiarazioni, ritualmente assistite, in occasione delle quali essi hanno ribadito quanto in precedenza spontaneamente affermato. Da ciò consegue che un'eventuale inutilizzabilità delle prime dichiarazioni non determinerebbe, in ogni caso, alcuna pratica conseguenza sotto il profilo denunciato dal ricorrente.

L'infondatezza della censura, d'altra parte, non meritava particolari interventi motivazionali da parte del giudice del riesame che ha integralmente trascritto le dichiarazioni

rese dagli indagati in sede di interrogatorio di garanzia, cui ha fatto preciso e costante riferimento.

c) Non proponibili sono le censure svolte dal ricorrente circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto di ricettazione allo stesso contestato.

In realtà egli, formalmente denunciando vizi di motivazione e di violazione di legge, in sostanza tende a proporre a questa Corte una diversa valutazione dei fatti e degli elementi probatori acquisiti, non consentita nel giudizio di legittimità. Sul punto, d'altra parte, i giudici del riesame si sono espressi in maniera del tutto congrua e coerente sul piano logico, rispettosa della normativa di riferimento, avendo essi ricordato:

- che il Tamburrino conosceva il contenuto del filmato per averlo visionato, e quindi aveva avuto modo di rendersi conto che esso raffigurava, in atteggiamento ed in condizioni imbarazzanti, un importante uomo politico che ricopriva un ruolo istituzionale di notevole rilievo, e dunque, della sua illegittima provenienza,

- che egli era in possesso di una copia del video,

- che egli aveva svolto un ruolo centrale nella ricerca di possibili acquirenti e nel trattarne la cessione nel corso di incontri furtivi, caratterizzati dall'adozione, da parte degli aspiranti venditori, di misure di sicurezza giustificabili solo con la consapevolezza dell'illegittimità di quelle trattative,

- che la sua specifica esperienza professionale non consentiva che egli potesse nutrire dubbi circa l'illecita origine del filmato.

Del tutto legittimamente, quindi, è stata ribadita la sussistenza, in capo al ricorrente, di gravi indizi di colpevolezza per il delitto ipotizzato a suo carico, ritenuto giustamente integrato anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, ove si consideri che questa Corte, in tema di ricettazione, ha affermato che: *"ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza"* (Cass. n. 45256/2007), tesi, quest'ultima, pure avanzata dal ricorrente.

Né può invocarsi una forma di disparità di trattamento dell'indagato rispetto alle persone contattate dal Tamburrino, mostratesi interessate all'acquisto del filmato e nei cui confronti, si lamenta nel ricorso, non è stata elevata analoga imputazione. Pur prescindendo, invero, dal considerare che il mancato addebito ad altri dei fatti contestati all'odierno ricorrente non vale ad escluderne eventuali responsabilità, osserva la Corte che coerentemente il tribunale del

riesame ha riscontrato chiare differenze, tra le diverse condotte esaminate, dato che i possibili acquirenti, prima di decidere se accettare l'offerta di vendita, si sono preoccupati di accertare la provenienza del filmato, al fine di verificarne la legittimità e di richiedere il parere di un legale, prima di procedere all'acquisto, peraltro mai effettuato; comportamento che correttamente è stato ritenuto non integrante la fattispecie in questione, neanche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del delitto.

d) Sussistono, inoltre, evidenti ragioni per ritenere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen., per la cui configurabilità basta considerare la violazione, da parte dell'indagato, dei doveri inerenti la propria qualifica di appartenente alle forze dell'ordine e di agente di PG, che gli imponeva di denunciare ai superiori ed all'autorità giudiziaria i fatti di cui era venuto a conoscenza.

e) Ugualmente non proponibili sono, infine, i rilievi mossi in tema di esigenze cautelari e di scelta della misura. Anche a tale proposito, il ricorrente, formalmente deducendo i vizi di motivazione e di violazione di legge, sostanzialmente articola censure di puro fatto, non proponibili al giudice di legittimità. Il tribunale, peraltro, ha congruamente approfondito il tema della cautela, ha tenuto esattamente conto della gravità dei fatti contestati a ciascuno degli indagati e dei ruoli diversi dagli stessi ricoperti nella vicenda -dove la sostituzione, proprio nei confronti del Tamburrino, della misura cautelare carceraria con quella domiciliare- oltre che, doverosamente, dell'esigenza di approfondimento delle indagini, ancora in corso, e dei connessi pericoli di inquinamento probatorio, senza escludere il pericolo di reiterazione, in vista dalla presenza di altre copie del filmato, oltre che di un video originale più lungo di quello in possesso degli inquirenti, i cui contenuti non sono, allo stato, conosciuti. Esigenze che legittimamente il tribunale ha ritenuto che non potessero essere assicurate da misure diverse da quella applicata.

3) Pubblico Ministero.

a) Inesistente è il vizio motivazionale dedotto in relazione alla sostituzione, disposta dal tribunale nei confronti di Tamburrino Antonio, della misura cautelare carceraria applicata dal Gip con quella domiciliare.

In realtà, ritiene la Corte che il giudice del riesame, dopo attento esame dei fatti contestati all'indagato e dopo avere congruamente valutato il ruolo dallo stesso ricoperto nella vicenda, ha ritenuto, con motivazione del tutto coerente sul piano logico, che la misura degli arresti domiciliari fosse più proporzionata rispetto ai fatti accertati, e comunque idonea a salvaguardare le esigenze di cautela, pur presenti e debitamente considerati. Il ricorrente, d'altra parte, nel proposto ricorso nulla di nuovo e di diverso prospetta rispetto alle

considerazioni svolte dal tribunale, essendosi limitato a richiamare la spregiudicatezza della condotta dell'indagato in ragione della sua qualità di carabiniere e della violazione dei relativi doveri; elementi compiutamente analizzati dal giudice del riesame che ne ha tratto conseguenze, in termini di cautela, del tutto coerenti.

b) Chiaramente sussistente è, viceversa, il vizio motivazionale dedotto in relazione all'annullamento, nei confronti di Testini Nicola, dell'ordinanza custodiale emessa dal Gip.

In realtà, la decisione impugnata si presenta illogica perché caratterizzata da un esame incompleto delle emergenze probatorie, contraddittoria rispetto al trattamento riservato ad altro coimputato e frutto, a monte, di una errata premessa metodologica.

Sotto tale ultimo profilo, osserva la Corte come incoerente si presenti, nel contesto argomentativo del tribunale, la collocazione su piani diversi, distinti ed indipendenti tra loro, dei due episodi che caratterizzano l'intera vicenda e che sono rappresentati dalla irruzione dei due carabinieri in casa di "Natalie" e dalla successiva convulsa ricerca di commercializzazione del filmato. In realtà, le due fasi, nelle quali si è scissa la contestata condotta delittuosa, non possono essere concettualmente separate, poiché esse sono tra loro strettamente collegate sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, oltre che logico, essendo l'una conseguenza dell'altra e riguardando un unico contesto.

L'irruzione aveva il fine di sorprendere il Marrazzo in casa del transessuale, nelle richiamate imbarazzanti condizioni, non solo per ricattarlo ed ottenere denaro ed altro, ma anche per sfruttare commercialmente il compromettente filmato. Non sorprende, quindi, e non è per nulla avulso da quel primo episodio il frenetico tentativo di trovare acquirenti di quel video; al contrario, quest'ultimo altro non rappresenta che l'ovvia conseguenza del primo, poiché la vendita del filmato era l'occasione più ghiotta per ottenere facili e considerevoli profitti in vista della notorietà e del livello politico della vittima.

Non vi sarebbe, quindi, ragione, valutando asetticamente, ma logicamente, i fatti, per ritenere che quanti si sono prodigati per la vendita del filmato fossero estranei all'irruzione in casa di "Natalie". Ciò vale anche per il Tamburrino, nei confronti del quale, tuttavia, gli elementi probatori ad oggi acquisiti autorizzano concreti e giustificati dubbi in ordine alla sua partecipazione alla prima fase della vicenda.

Non altrettanto può dirsi nei confronti del Testini, la cui accertata ed ammessa partecipazione alle operazioni di vendita del video è accompagnata da significativi elementi che autorizzano a ritenerne la partecipazione all'organizzazione dell'aggressione ai danni del Marrazzo, da altri materialmente eseguita. Sotto tale profilo, occorre rilevare come il

tribunale del riesame abbia considerato solo parte degli elementi probatori emersi a tale riguardo e ne abbia ignorato altri, pur rilevanti e concludenti nei termini intesi dall'accusa.

In particolare, il giudice del riesame ha individuato due soli elementi che autorizzerebbero a ritenere la partecipazione del Testini -in quei giorni assente da Roma per un periodo di ferie trascorso in Puglia- quale partecipe dell'organizzazione dell'aggressione di via Gradoli: a) le dichiarazioni rese da "Natalie" circa il contatto telefonico che uno dei due carabinieri aveva avuto con il Testini ad operazione ancora in corso; b) il rilascio, da parte del Marrazzo, di tre assegni dell'importo, due, di 5.000,00, il terzo, di 10.000,00 euro.

Orbene, tali elementi, neanche al loro interno compiutamente considerati dal giudice del riesame, andavano inquadrati e valutati in un più ampio contesto indiziario che è stato, viceversa, ignorato dal tribunale.

Non è stato considerato, anzitutto, che gli odierni indagati appartengono all'Arma dei Carabinieri e che tutti prestano servizio presso la compagnia di Roma Trionfale. Circostanza in sé neutra, che tuttavia andava considerata unitamente ad altre emergenze probatorie che avevano evidenziato:

a) che il confidente Gianguarino Cafasso, immaturamente ed improvvisamente scomparso, a qualche mese di distanza dagli avvenimenti in esame, per overdose, almeno così è emerso in atti, aveva proprio con il Testini un rapporto privilegiato;

b) che da altri elementi acquisiti era emerso che il Testini ed i suoi subordinati, Tagliente e Simeone, non erano nuovi a manifestare, in accordo tra loro, comportamenti anomali per dei carabinieri, e fortemente discutibili, segnalati:

-da Sodani Massimo ed Adrian Lutic, rispettivamente, contitolare e dipendente del "Bed end Brekfast" denominato "Wilson", sito sulla via Cassia di Roma, che hanno riconosciuto i tre carabinieri come i soggetti che, abusando della propria posizione, avevano chiesto il 3 luglio l'uso di una camera dell'esercizio senza pagarne il corrispettivo; essi hanno anche aggiunto che Testini e Tagliente più volte avevano chiesto ed ottenuto di utilizzare, senza pagare, i locali di detto esercizio per loro uso personale; il Lutic ha anche ricordato che gli iniziali continui controlli dei carabinieri sul "Bed end Brekfast" erano cessati da quando il Testini ed il Tagliente avevano ottenuto di utilizzare gratuitamente le camere dell'esercizio;

-da "Natalie", che ha sostenuto che il Tagliente ed il Simeone erano *"molto noti nell'ambiente dei trans perché soliti entrare nelle case e rubare tutti i soldi ed oggetti di valore"*;

dichiarazioni che, a prescindere da ogni altra considerazione, quantomeno autorizzano a ritenere che il gruppo era solito assumere, agendo di comune accordo, atteggiamenti

fortemente prevaricatori e di vera e propria rapina nei confronti di soggetti facilmente esposti ai condizionamenti nascenti dall'attività esercitata o dalla loro precaria condizione sociale;

c) che l'episodio, riferito da "Natalie", della telefonata a "Nicola" (Testini) durante l'irruzione del 3 luglio non era frutto di errate interpretazioni o di semplici "sensazioni" del dichiarante, come erroneamente si sostiene nel provvedimento impugnato; esso, invero, è stato confermato, secondo quanto si legge nello stesso provvedimento, sia dal Simeone e dal Tagliente che dal Testini:

-il Simeoni ha affermato che il Testini era stato informato dell'episodio di via Gradoli *"il giorno stesso in cui è avvenuto"*,

-il Tagliente ha sostenuto che il Testini ne era stato informato qualche giorno dopo, *"al momento del suo rientro dalle ferie fuori Roma"*,

-lo stesso Testini ha confermato di essere stato informato dell'intervento dal Tagliente *"il giorno stesso in cui avvenne"*;

conferme per nulla considerate dal giudice del riesame, che non si è neanche interrogato sulle ragioni di quel contatto telefonico.

Se, come quello stesso giudice ha ritenuto, l'irruzione di via Gradoli non aveva nulla dell'operazione di polizia giudiziaria ma rappresentava un vero e proprio agguato teso al Marrazzo, quali ragioni potevano avere indotto il Tagliente ed il Simeone a contattare il maresciallo Testini, peraltro in ferie fuori Roma? Intendevano, presi dal rimorso per il loro comportamento, confessare al diretto superiore di essersi indebitamente introdotti in casa altrui con uso di violenza nei confronti dei presenti o, come più coerentemente si sostiene in tesi d'accusa, informarlo dell'esito dell'irruzione e della disponibilità della vittima a rilasciare degli assegni per evitare lo scandalo e chiedere istruzioni?

Questi temi non sono stati in nessun modo affrontati dal tribunale né, in tale complessivo contesto indiziario, è stato inquadrato, come pure sarebbe stato necessario, l'intervento diretto ed autorevole del Testini nelle convulse fasi di commercializzazione del filmato.

Non può, invero, sottacersi che il teste Scarfone Massimiliano, contattato per la vendita del filmato ed accompagnato dal Tamburrino e dal Simeone in uno stabile sito sulla via Cassia per visionare il filmato, era stato controllato da un carabiniere (poi riconosciuto nel maresciallo Testini) che gli aveva fatto togliere il telefono e l'orologio e l'aveva perquisito, aprendogli la camicia, per verificare la presenza di telecamere o di registratori. Né, in tale contesto, può attribuirsi significato riduttivo all'affermazione del Simeone che, seppur con riferimento alla seconda fase della vicenda, ha affermato che lui, Tamburrino, Tagliente e Testini avevano *"sempre agito d'intesa"*.

La decisione contestata si presenta, quindi, affetta dai dedotti vizi motivazionali ed anche da contraddizione interna, laddove non si è considerato che l'accertata partecipazione del Testini alle fasi della vendita del filmato, pacificamente ammessa dallo stesso indagato, poneva costui quantomeno nella stessa condizione del Tamburrino, indagato solo per il delitto di ricettazione, nei cui confronti è stato mantenuto il provvedimento cautelare, sia pure nella misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.

Di qui, l'esigenza di riesaminare, alla luce delle esposte considerazioni, la posizione del Testini.

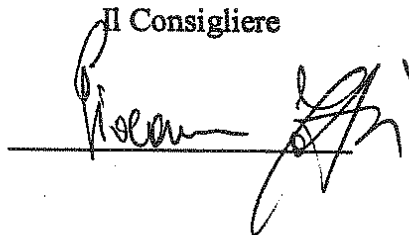
In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso del pubblico ministero, l'ordinanza impugnata deve essere annullata nei confronti di Testini Nicola Marco, con rinvio, per nuovo esame della posizione, al Tribunale di Roma. Con rigetto del ricorso proposto dallo stesso pubblico ministero nei confronti di Tamburrino Antonio, nonché dei ricorsi di Simeone Luciano, Tagliente Carlo e Tamburrino Antonio e condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi di Simeone, Tagliente e Tamburrino e condanna gli stessi al pagamento delle spese processuali; rigetta il ricorso del pubblico ministero nei confronti del Tamburrino; in accoglimento del ricorso del medesimo pubblico ministero, annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di Testini, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione personale.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Il Consigliere



Il Presidente

